

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12630 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 13/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 3880-2018 proposto da:

DI BONA PASQUALE, in proprio e nella qualità di erede legittimo in quanto coniuge della sig.ra Rosanna Bisagna, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE BONACCORSO;

- ricorrente -

contro

LEONARDI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 44, presso il Dott. ANTONIO BELLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BELLIA;

- controricorrente -

contro

LEONARDI GIOVANNI, LEONARDI VINCENZA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2322/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore dott. Elisa Picaroni.

Ritenuto che Pasquale Di Bona, anche in qualità di erede di Rosanna Bisagna, ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 20 dicembre 2016, che ha accolto parzialmente l'appello proposto dai coniugi Di Bona-Bisagna avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1735 del 2011, e nei confronti di Vincenza Leonardi, Giovanni Leonardi e Sandro Leonardi;

che, per quanto ancora qui rileva, il Tribunale aveva rigettato l'*actio negatoria servitutis* con la quale i Di Bona-Bisagna chiedevano la rimozione delle opere realizzate dai vicini Leonardi per accedere al lastrico solare, dal quale si esercitava la veduta, e il risarcimento del danno, ed accolto la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta;

che la Corte d'appello ha riformato la decisione, rilevando che non vi era prova che le opere necessarie all'esercizio della servitù fossero esistite sin dall'inizio del ventennio utile all'usucapione, ed ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori-appellanti, per mancanza di prova dell'ammontare del danno richiesto;

che Sandro Leonardi resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, e di rigetto del secondo motivo;

che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

Considerato preliminarmente che l'eccezione formulata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, è infondata;

che la procura apposta a margine del ricorso o, come nella specie, in calce al ricorso, deve per ciò solo ritenersi "speciale", giacché si deve presumere, fino a prova contraria che è onere della controparte fornire, che al momento della sottoscrizione della procura il ricorso fosse stato già esteso sullo stesso foglio (*ex plurimis*, Cass. 07/12/2017, n. 29312);

che con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 2697, 905, secondo comma, 1126 cod. civ. e si contesta il mancato riconoscimento del danno da esercizio abusivo della servitù, da ritenersi *in re ipsa*, tenuto conto anche delle allegazioni di parte appellante riguardo alla compromissione del diritto a godere del giardino di proprietà esclusiva;

che il motivo è fondato;

che la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod. civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, n. 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475);

che, pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del *quantum* impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai

sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972);

che con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per contestare il rigetto del quinto motivo di appello, con il quale si assumeva che il Tribunale fosse incorso in extrapetizione nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento danni ai convenuti;

che il motivo è manifestamente infondato posto che la Corte d'appello ha pronunciato sul punto (pag. 13-14 della sentenza), rigettando il motivo di appello, sicché non è violato il principio sancito dall'art. 112 cod. proc. civ.

che all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda di risarcimento danni, attendendosi ai principi di diritto richiamati, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II